

— i pagamenti effettuati dal gestore del programma in questione ai fornitori che cedono premi di fedeltà ai clienti devono essere considerati, nel procedimento C-53/09, il corrispettivo versato da un terzo di una cessione di beni a detti clienti o, eventualmente, di una prestazione di servizi fornita ai medesimi. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se tali pagamenti includano anche il corrispettivo di una prestazione di servizi corrispondente a una prestazione distinta, e

— i pagamenti effettuati dallo sponsor al gestore del programma in questione che cede premi di fedeltà ai clienti devono essere considerati, nel procedimento C-55/09, in parte, il corrispettivo versato da un terzo di una cessione di beni a detti clienti e, in parte, il corrispettivo di una prestazione di servizi resa dal gestore del programma in questione in favore di tale sponsor.

<sup>(1)</sup> GU C 90 del 18.4.2009.  
GU C 148 del 5.6.2010.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 ottobre 2010 —  
Commissione europea/Repubblica portoghese**

(Causa C-154/09) <sup>(1)</sup>

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/22/CE —  
Comunicazioni elettroniche — Reti e servizi — Artt. 3,  
n. 2, e 8, n. 2 — Designazione delle imprese incaricate degli  
obblighi di servizio universale — Trasposizione non corretta)**

(2010/C 328/07)

Lingua processuale: il portoghese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e A. Nijenhuis agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, agente, L. Morais, avvocato)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 3, n. 2, e 8, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51) — Designazione delle imprese incaricate degli obblighi di servizio universale

**Dispositivo**

1) Non avendo trasposto correttamente nel diritto nazionale le disposizioni del diritto dell'Unione europea che disciplinano la designazione del fornitore o dei fornitori del servizio universale e, in ogni

caso, non avendo garantito l'applicazione pratica di tali disposizioni, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3, n. 2, e 8, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale).

2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 153 del 04/07/2009.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 ottobre 2010  
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court  
of Appeal (England & Wales) (Civil Division)] — Regno  
Unito — Secretary of State for Work and Pensions/Taous  
Lassal**

(Causa C-162/09) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle persone —  
Direttiva 2004/38/CE — Art. 16 — Diritto di soggiorno  
permanente — Applicazione nel tempo — Periodi precedenti  
alla scadenza del termine di trasposizione)**

(2010/C 328/08)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

**Parti**

Ricorrente: Secretary of State for Work and Pensions

Convenuta: Taous Lassal

con l'intervento di: The Child Poverty Action Group

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interpretazione dell'art. 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158, pag. 77) — Cittadino dell'Unione che ha soggiornato regolarmente nel Regno Unito per cinque anni prima del 30 aprile 2006, data limite per la trasposizione della direttiva, e ha poi lasciato il territorio per dieci mesi — Presa in considerazione del periodo maturato prima del 30 aprile 2006 per il riconoscimento di un diritto di soggiorno permanente

**Dispositivo**

L'art. 16, nn. 1 e 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev'essere interpretato nel senso che:

- devono essere presi in considerazione, ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente di cui all'art. 16, n. 1, della citata direttiva, soggiorni ininterrotti di cinque anni, conclusi prima della data di trasposizione della stessa, vale a dire il 30 aprile 2006, conformemente a strumenti di diritto dell'Unione antecedenti a tale data e
- le assenze dallo Stato membro ospitante di durata inferiore a due anni consecutivi, verificatesi prima del 30 aprile 2006 e successivamente ad un periodo di soggiorno legale ininterrotto di cinque anni concluso prima di tale data, non sono tali da pregiudicare l'acquisizione del diritto di soggiorno permanente di cui al citato art. 16, n. 1.

(<sup>1</sup>) GU C 153 del 4.7.2009.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 5 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Georgi Ivanov Elchinov/Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa**

(Causa C-173/09) (<sup>1</sup>)

**[Previdenza sociale — Libera prestazione dei servizi — Assicurazione malattia — Cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro — Autorizzazione preventiva — Condizioni di applicazione dell'art. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Modalità per il rimborso all'iscritto al regime previdenziale delle spese ospedaliere sostenute in un altro Stato membro — Obbligo di un organo giurisdizionale di grado inferiore di conformarsi ad istruzioni impartite da un organo giurisdizionale di grado superiore]**

(2010/C 328/09)

Lingua processuale: il bulgaro

**Giudice del rinvio**

Administrativen sad Sofia-grad

**Parti**

Ricorrente: Georgi Ivanov Elchinov

Convenuta: Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrative sad Sofia-grad — Interpretazione dell'art. 49 CE e dell'art. 22, n. 1, lett. c), e n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione modificata e aggiornata con regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1) — Assicurazione malattia — Diniego di autorizzazione da parte dell'organismo nazionale competente di spese finanziate a carico del suo bilancio (modulo E 112) per l'ottenimento di cure mediche più efficaci in uno Stato membro diverso da quello di residenza del paziente assicurato — Presunzione di una connessione necessaria tra tale finanziamento e l'esistenza di tale tipo di cure nel territorio nazionale — Nozione di «cure che non possono essere praticate all'interessato nello Stato membro di residenza» — Modalità di autorizzazione del finanziamento e regime applicabile al rimborso delle spese esposte — Obbligo di un giudice nazionale di grado inferiore di conformarsi alle istruzioni interpretative di un giudice di grado superiore, qualora le ritenga in contrasto con il diritto comunitario

**Dispositivo**

- 1) Il diritto dell'Unione osta a che un organo giurisdizionale nazionale, al quale spetti decidere a seguito di un rinvio ad esso fatto da un organo giurisdizionale di grado superiore adito in sede d'impugnazione, sia vincolato, conformemente al diritto nazionale di procedura, da valutazioni formulate in diritto dall'istanza superiore qualora esso ritenga, alla luce dell'interpretazione da esso richiesta alla Corte, che dette valutazioni non siano conformi al diritto dell'Unione.
- 2) Gli artt. 49 CE e 22 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, quale modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, quale modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992, ostano alla normativa di uno Stato membro interpretata nel senso che essa escluda, in ogni caso, il rimborso delle cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro in assenza di preventiva autorizzazione.
- 3) Per quanto concerne le cure mediche che non possono essere prestate nello Stato membro sul cui territorio risiede l'iscritto al regime previdenziale, l'art. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71, quale modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, dev'essere interpretato nel senso che un'autorizzazione richiesta ex art. 22, n. 1, lett. c), sub i), non può essere negata: